



UNICREDIT S.p.A.

Società per azioni – Sede Sociale in Roma, Via Alessandro Specchi 16
Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A;
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale
e partita IVA n. 00348170101; iscritta all'Albo delle Banche
Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit,
Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1
Capitale sociale euro 20.257.667.511,62 interamente versato
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e
al Fondo Nazionale di Garanzia

SECONDO SUPPLEMENTO

AL PROSPETTO DI BASE 2015-2016

relativo al Programma di Offerta e/o Quotazione di Prestiti Obbligazionari di UniCredit S.p.A. con possibilità di Subordinazione Tier II, rimborso anticipato e/o ammortamento, denominati:

Obbligazioni Zero Coupon

Obbligazioni a Tasso Fisso

Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente

Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente

Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Variabile

Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di cap e/o floor

Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di cap e/o floor

Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di cap e/o floor

Il presente supplemento deve essere letto congiuntamente al - e costituisce parte integrante del - Prospetto di Base 2015-2016 relativo al Programma di Offerta e/o Quotazione di Prestiti Obbligazionari di UniCredit S.p.A. con possibilità di subordinazione Tier II, rimborso anticipato e/o ammortamento, denominati Obbligazioni Zero Coupon, Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Variabile, Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di cap e/o floor, Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di cap e/o floor, Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di cap e/o floor, depositato presso la CONSOB in data 13 aprile 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0027259/15 del 9 aprile 2015 (il **Prospetto di Base**), come integrato e modificato dal Primo Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 10 luglio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0055142/15 del 9 luglio 2015.

Il presente Supplemento al Prospetto di Base (il **Supplemento** o il **Secondo Supplemento**) è stato depositato presso la CONSOB in data 29 gennaio 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0007923/16 del 29 gennaio 2016 ed è stato predisposto da UniCredit S.p.A. (**UniCredit**, l'**Emittente**, o la **Banca**) ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva 2003/71/CE e successive modifiche e integrazioni (la **Direttiva Prospetti** o la **Direttiva**), degli articoli 94, comma 7 e 113 comma 2 del D.Lgs. 58/98 e successive modifiche e integrazioni (il **TUF**) e degli articoli 6, comma 2 e 53, comma 2 del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (il **Regolamento Emittenti**).

Il presente Supplemento è principalmente volto a dare atto della contestuale pubblicazione del Primo Supplemento al Documento di Registrazione di UniCredit S.p.A. e delle conseguenti modifiche da apportare al Prospetto di Base.

Gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere le Obbligazioni prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto di revocare la propria accettazione entro due giorni lavorativi successivi a tale pubblicazione ovvero, se posteriore, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale dell'avviso che indichi il modo in cui il supplemento è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico.

L'adempimento di pubblicazione del presente Supplemento non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il presente Supplemento, unitamente al Prospetto di Base ed al Primo Supplemento, è a disposizione del pubblico, in forma elettronica, sul sito *web* dell'Emittente www.unicreditgroup.eu.

Una copia cartacea del Supplemento verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta, presso la Sede Sociale o la Direzione Generale dell'Emittente, nonché presso gli eventuali ulteriori indirizzi indicati nelle Condizioni Definitive.

INDICE

	Pagina
Motivazioni del Supplemento.....	3
Persone Responsabili.....	5
Modifiche al Prospetto di Base:	
Frontespizio del Prospetto di Base.....	6
Nota di Sintesi.....	9
Fattori di Rischio	17
Informazioni relative all'Emittente e luoghi in cui è reso disponibile il Documento di Registrazione.....	20
Informazioni sugli strumenti finanziari e sull'offerta e/o quotazione/negoziazione	21
Glossario	26
Appendice I: Modello delle Condizioni Definitive - Frontespizio	27

MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO

Il presente Supplemento è principalmente volto a dare atto della pubblicazione del Primo Supplemento al Documento di Registrazione di UniCredit S.p.A. in data 29 gennaio 2016, a seguito di approvazione comunicata dalla CONSOB con nota n. 0007923/16 del 29 gennaio 2016, e delle conseguenti modifiche da apportare al Prospetto di Base.

Il Supplemento contiene inoltre un aggiornamento delle informazioni sugli strumenti finanziari a seguito (i) del recepimento in Italia (mediante i decreti legislativi n. 180/2015 e 181/2015) della direttiva 2014/59/UE (Direttiva BRRD); (ii) di talune modifiche al regime fiscale.

Il Prospetto di Base viene modificato ed integrato nel modo di volta in volta indicato nel Supplemento. Per ogni paragrafo del Supplemento sono riportate le titolazioni corrispondenti ai Capitoli e ai Paragrafi del Prospetto di Base oggetto di modifica. In particolare, sono apportate le seguenti modifiche:

- al frontespizio del Prospetto di Base;
- alla Sezione III “Nota di Sintesi” e specificamente:
 - alle informazioni sull’Emittente di cui alla Sezione B, Elementi B.4b “Descrizione delle tendenze note riguardanti l’Emittente e i settori in cui opera”, B.10 “Rilievi delle relazioni dei revisori”, B.12 “Informazioni finanziarie fondamentali selezionate sull’Emittente relative agli esercizi passati”, B.13 “Descrizione di qualsiasi fatto recente relativo all’Emittente che sia sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità” e B.17 “Rating attribuiti su richiesta dell’Emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione”;
 - alle informazioni sugli strumenti finanziari di cui alla Sezione C, Elemento C.8 “Diritti connessi alle Obbligazioni e ranking”;
 - alle informazioni sui fattori di rischio di cui alla Sezione D, Elementi D.2 “Principali rischi specifici per l’Emittente” e D.3 “Principali rischi specifici per le Obbligazioni”;
- alla Sezione IV “Fattori di Rischio”, di cui sono aggiornati ed integrati i Paragrafi 2.1 “Rischio di credito” e 2.3 “Rischio connesso all’utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi” nonché i paragrafi relativi ai fattori di rischio specifici delle Obbligazioni Subordinate;
- alla Sezione V “Informazioni relative all’Emittente e luoghi in cui è reso disponibile il Documento di Registrazione”;
- alla Sezione VI “Informazioni sugli strumenti finanziari e sull’offerta e/o quotazione/negoziazione” e specificamente:
 - al Paragrafo 2.5 “*Status* dei Titoli e *Ranking* (grado di subordinazione)”;
 - al Paragrafo 2.6 “Diritti connessi ai Titoli e relative limitazioni”;
 - al Paragrafo 2.14 “Regime fiscale”;
 - al Paragrafo 5.5 “*Rating*”;
 - al Paragrafo 5.6 “Documenti a disposizione del pubblico”;
- alla Sezione VII “Glossario”;
- al frontespizio del “Modello di Condizioni Definitive” di cui all’Appendice I.

In aggiunta alle modifiche sopra elencate, per effetto del presente Supplemento,

- ogni riferimento alla Direttiva 2014/59/UE o direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi o Direttiva BRRD deve intendersi a tale direttiva come recepita in Italia mediante i decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015;
- ogni rinvio al fattore di rischio intitolato “Rischio connesso all’utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi” deve intendersi sostituito dal rinvio al fattore di rischio intitolato “Rischio connesso all’utilizzo del *bail-in*”.

Gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere le Obbligazioni prima della pubblicazione del presente supplemento hanno il diritto di revocare la propria accettazione entro due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del presente supplemento ovvero, se posteriore, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale dell’avviso che indichi il modo in cui il supplemento è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico.

Alla data di approvazione del presente Supplemento è in corso di collocamento il seguente prestito obbligazionario a valere sul Programma di cui al Prospetto di Base:

“UniCredit S.p.A. 2016-2026 Obbligazioni a dieci anni con cedole trimestrali fisse commisurate al tasso annuo del 2% fino al 9 marzo 2018 e cedole trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, aumentate di un margine pari allo 0,50%, fino a scadenza” – serie 01/16 – ISIN IT0005159162

PERSONE RESPONSABILI

Persone responsabili del Supplemento al Prospetto di Base

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel presente Supplemento è assunta da UniCredit S.p.A., con Sede Sociale in Roma, Via Alessandro Specchi, 16 e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A.

Dichiarazione di responsabilità

UniCredit S.p.A., con Sede Sociale in Roma, Via Alessandro Specchi, 16, e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, attesta che le informazioni contenute nel Secondo Supplemento sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

La copertina del Prospetto di Base viene integralmente sostituita come segue:



UNICREDIT S.p.A.

Società per azioni – Sede Sociale in Roma, Via Alessandro Specchi 16
Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A;
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale
e partita IVA n. 00348170101; iscritta all’Albo delle Banche
Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit,
Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1
Capitale sociale Euro 20.257.667.511,62 interamente versato
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e
al Fondo Nazionale di Garanzia

PROSPETTO DI BASE 2015-2016

relativo al Programma di Offerta e/o Quotazione di Prestiti Obbligazionari di UniCredit S.p.A. con possibilità di Subordinazione Tier II, rimborso anticipato e/o ammortamento, denominati:

Obbligazioni Zero Coupon

Obbligazioni a Tasso Fisso

Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente

Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente

Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Variabile

Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di cap e/o floor

Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di cap e/o floor

Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di cap e/o floor

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il **Prospetto di Base**, in cui si devono ritenere ricompresi le informazioni ed i documenti indicati come inclusi mediante riferimento, così come modificati ed aggiornati) relativo al Programma di Offerta e/o Quotazione di Prestiti Obbligazionari di UniCredit S.p.A. con possibilità di subordinazione Tier II, rimborso anticipato e/o ammortamento, denominati: Obbligazioni Zero Coupon; Obbligazioni a Tasso Fisso; Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente; Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente; Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Variabile; Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di cap e/o floor; Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di cap e/o floor; Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di cap e/o floor (il **Programma**); è stato predisposto da UniCredit S.p.A. (**UniCredit**, l’**Emittente** o la **Banca**) in conformità ed ai sensi della Direttiva 2003/71/CE così come successivamente modificata e integrata (la **Direttiva Prospetti** o la **Direttiva**) ed è redatto in conformità agli articoli 24 e 26 nonché agli schemi di cui al Regolamento (CE) n. 809/2004, così come successivamente modificato e integrato (il **Regolamento (CE) 809/2004**) ed al Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (il **Regolamento Emittenti**).

Il Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 13 aprile 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0027259/15 del 9 aprile 2015 e successivamente aggiornato mediante il supplemento depositato presso la CONSOB in data 10 luglio 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0055142/15 del 9 luglio 2015 (il **Primo Supplemento al Prospetto di Base**) ed il supplemento depositato presso la CONSOB in data 29 gennaio 2016, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0007923/16 del 29 gennaio 2016 (il **Secondo Supplemento al Prospetto di Base**).

Il documento di registrazione relativo all’Emittente, depositato presso la CONSOB in data 10 luglio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0055142/15 del 9 luglio 2015, come aggiornato e modificato dal supplemento depositato presso la CONSOB in data 29 gennaio 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0007923/16 del 29 gennaio 2016 (il **Primo Supplemento al Documento di Registrazione**) e da ogni successivo supplemento (il **Documento di Registrazione**), è incluso mediante riferimento nella Sezione V del Prospetto di Base.

In occasione di ogni offerta (ciascuna una **Singola Offerta** o **Offerta**) e/o quotazione (ciascuna una **Singola Quotazione** o **Quotazione**) di obbligazioni (le **Obbligazioni** o i **Titoli**) realizzata a valere del Programma di cui al

Prospetto di Base, l'Emittente provvederà ad indicare le caratteristiche dell'Offerta e/o Quotazione nelle condizioni definitive (le **Condizioni Definitive**) - cui è allegata la nota di sintesi della singola emissione (la **Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o Quotazione**) - che verranno rese pubbliche prima dell'inizio di ciascuna Offerta e/o Quotazione.

Il Prospetto di Base è costituito dalle seguenti parti: 1) la nota di sintesi (la **Nota di Sintesi**), 2) le informazioni relative all'Emittente e luoghi in cui è reso disponibile il Documento di Registrazione; e 3) le informazioni sugli strumenti finanziari, sull'offerta e sulla quotazione/negoziazione.

L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta e/o quotazione degli strumenti finanziari può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base (ivi inclusi le informazioni ed i documenti incorporati per riferimento, tra cui il Documento di Registrazione) e, con riferimento a ciascuna Offerta e/o Quotazione che sarà effettuata ai sensi del Programma, delle Condizioni Definitive e della Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o Quotazione ad esse allegata.

Si veda inoltre la Sezione IV, Capitolo 2 del Prospetto di Base ed il Capitolo 3 del Documento di Registrazione, ciascuno come supplementato, nonché la Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o Quotazione allegata alle Condizioni Definitive, per l'esame dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione prima di procedere ad un investimento negli strumenti finanziari.

L'investimento nelle Obbligazioni Subordinate comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove, nel corso della vita delle Obbligazioni, la Banca venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto. In particolare, nel caso in cui la Banca sia in dissesto o a rischio di dissesto (come definito dall'art. 17, comma 2, del d. lgs. n. 180 del 16 novembre 2015), l'investitore è esposto al rischio di riduzione, anche integrale, con perdita totale del capitale investito, o di conversione in azioni, anche indipendentemente dall'avvio di una procedura di risoluzione (tra cui il *bail-in*). Inoltre, nel caso di applicazione del *bail-in*, le obbligazioni subordinate sono ridotte o convertite in azioni prima delle obbligazioni non subordinate. Esse, pertanto, presentano una maggiore rischiosità rispetto alle obbligazioni non subordinate. Per una maggiore informativa si rinvia in proposito alla Sezione IV (come supplementata) - paragrafi 2.3 *“Rischio connesso all'utilizzo del “bail-in”* e 2.11 *“Rischio connesso all'utilizzo del bail-in ed alla riduzione o conversione in azioni delle obbligazioni subordinate”*.

In aggiunta a quanto sopra, si segnala che, in caso di sottoposizione dell'Emittente a procedure concorsuali, c'è il rischio che la massa fallimentare soddisfi soltanto i crediti che debbono essere rimborsati con precedenza rispetto alle obbligazioni subordinate. Pertanto l'investitore è esposto al rischio di perdita, anche totale, del capitale investito. Per una maggiore informativa si rinvia in proposito alla Sezione IV (come supplementata) paragrafo 2.12 *“Rischio connesso alla subordinazione dei Titoli”*.

Le Obbligazioni *Senior* con cedole a tasso variabile possono, a seconda della specifica struttura finanziaria di volta in volta indicata nelle relative Condizioni Definitive, essere caratterizzate da una rischiosità anche elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore può essere ostacolato - sia al momento della sottoscrizione sia successivamente - dall'eventuale complessità della configurazione di indicizzazione di tali strumenti (ad esempio previsione di *Cap*, *Floor*, Fattore di Partecipazione diverso dal 100% o loro combinazioni).

Le Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo sono caratterizzate da una specifica rischiosità connessa all'aleatorietà del rendimento, che necessita di un adeguato apprezzamento da parte dell'investitore.

È necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che esse comportano sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive, sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della comunicazione Consob n.0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail. Con riferimento alle Obbligazioni Subordinate, si consideri che, in generale, l'investimento in tali strumenti, in quanto di particolare rischiosità, non è adatto alla generalità degli investitori. Prima di effettuare qualsiasi operazione avente ad oggetto le Obbligazioni, l'intermediario dovrà verificarne l'appropriatezza sulla base della conoscenza ed esperienza dell'investitore per la tipologia di investimento propria delle Obbligazioni oggetto del Programma. Nella prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l'intermediario dovrà altresì valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore avuto riguardo - in aggiunta alla valutazione dei profili di conoscenza ed esperienza di cui sopra - anche alla sua situazione finanziaria ed agli obiettivi dell'investimento.

Borsa Italiana S.p.A., con il provvedimento n. LOL-001974 del 16 aprile 2014, ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione, presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), degli strumenti finanziari emessi nell'ambito del Programma.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Prospetto di Base ed il Documento di Registrazione con i rispettivi Supplementi, unitamente alle Condizioni Definitive e all'ulteriore documentazione relativa all'Offerta e/o Quotazione, sono consultabili sul sito *web* dell'Emittente *www.unicreditgroup.eu*. Una copia cartacea del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione, dei rispettivi Supplementi e delle Condizioni Definitive, nonché della Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o Quotazione, verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta, presso la Sede Sociale o la Direzione Generale dell'Emittente, nonché presso gli eventuali ulteriori indirizzi indicati nelle Condizioni Definitive.

Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione, dei rispettivi Supplementi e delle Condizioni Definitive saranno indicati in queste ultime. ”

La Sezione III intitolata "Nota di Sintesi" è modificata come segue:

- nella "Sezione B – Emittente", gli Elementi B.4b, B.10, B.12, B.13 e B.17 sono integralmente sostituiti come segue:

SEZIONE B – EMITTENTE																																																																																				
B.4b	Descrizione delle tendenze note riguardanti l'Emittente e i settori in cui opera	Alla data del Primo Supplemento al Documento di Registrazione UniCredit non è a conoscenza di tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive della Banca o del Gruppo almeno per l'esercizio in corso.																																																																																		
B.10	Rilievi delle relazioni dei revisori	La Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha effettuato la revisione contabile del bilancio dell'Emittente e del bilancio consolidato del Gruppo UniCredit per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2014 ed al 31 dicembre 2013, nonché la revisione contabile limitata del bilancio consolidato infrannuale abbreviato del Gruppo UniCredit al 30 giugno 2015 ed al 30 giugno 2014, esprimendo un giudizio senza rilievi con apposite relazioni allegate agli stessi. Le informazioni finanziarie al 30 settembre 2015 ed al 30 settembre 2014 non sono state sottoposte a revisione contabile.																																																																																		
B.12	Informazioni finanziarie fondamentali selezionate sull'Emittente relative agli esercizi passati	<p>Principali dati economici, patrimoniali e finanziari⁽¹⁾</p> <p><u>Tabella 1: Principali coefficienti transitori e fondi propri al 30.09.2015, 30.06.2015, 31.12.2014; principali coefficienti e patrimonio di vigilanza al 31.12.2013⁽²⁾</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>30.09.2015</th> <th>30.06.2015</th> <th>31.12.2014⁽³⁾</th> <th>31.12.2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Totale fondi propri (MILIONI DI €)</td> <td>56.521</td> <td>57.799</td> <td>54.857</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Capitale di classe 1 (Tier 1) (MILIONI DI €)</td> <td>45.458</td> <td>46.286</td> <td>45.499</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (MILIONI DI €)</td> <td>41.825</td> <td>42.699</td> <td>41.998</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (MILIONI DI €)</td> <td>3.633</td> <td>3.587</td> <td>3.502</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Capitale di classe 2 (Tier 2) (MILIONI DI €)</td> <td>11.062</td> <td>11.513</td> <td>9.358</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrimonio di Vigilanza (MILIONI DI €)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>57.651</td> </tr> <tr> <td>Patrimonio di base (Tier 1) (MILIONI DI €)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>42.737</td> </tr> <tr> <td>Patrimonio supplementare (Tier 2) (MILIONI DI €)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14.914</td> </tr> <tr> <td>Patrimonio di terzo livello (Tier 3) (MILIONI DI €)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Totale attività ponderate per il rischio (RWA) (MILIONI DI €)</td> <td>400.480</td> <td>405.897</td> <td>409.223</td> <td>423.739⁽⁴⁾</td> </tr> <tr> <td>Totale attività ponderate per il rischio su totale attivo (rapporto)</td> <td>45,85%</td> <td>46,38%</td> <td>48,47%</td> <td>50,10%</td> </tr> <tr> <td>Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (CET1 Capital Ratio)</td> <td>10,44%</td> <td>10,52%</td> <td>10,26%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Core Tier 1 Ratio</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,60%</td> </tr> <tr> <td>Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (Tier 1 Capital Ratio)</td> <td>11,35%</td> <td>11,40%</td> <td>11,12%</td> <td>10,09%</td> </tr> <tr> <td>Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (Total Capital Ratio)</td> <td>14,11%</td> <td>14,24%</td> <td>13,41%</td> <td>13,61%</td> </tr> </tbody> </table>				30.09.2015	30.06.2015	31.12.2014 ⁽³⁾	31.12.2013	Totale fondi propri (MILIONI DI €)	56.521	57.799	54.857		Capitale di classe 1 (Tier 1) (MILIONI DI €)	45.458	46.286	45.499		Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (MILIONI DI €)	41.825	42.699	41.998		Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (MILIONI DI €)	3.633	3.587	3.502		Capitale di classe 2 (Tier 2) (MILIONI DI €)	11.062	11.513	9.358		Patrimonio di Vigilanza (MILIONI DI €)				57.651	Patrimonio di base (Tier 1) (MILIONI DI €)				42.737	Patrimonio supplementare (Tier 2) (MILIONI DI €)				14.914	Patrimonio di terzo livello (Tier 3) (MILIONI DI €)				-	Totale attività ponderate per il rischio (RWA) (MILIONI DI €)	400.480	405.897	409.223	423.739 ⁽⁴⁾	Totale attività ponderate per il rischio su totale attivo (rapporto)	45,85%	46,38%	48,47%	50,10%	Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (CET1 Capital Ratio)	10,44%	10,52%	10,26%		Core Tier 1 Ratio				9,60%	Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (Tier 1 Capital Ratio)	11,35%	11,40%	11,12%	10,09%	Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (Total Capital Ratio)	14,11%	14,24%	13,41%	13,61%
	30.09.2015	30.06.2015	31.12.2014 ⁽³⁾	31.12.2013																																																																																
Totale fondi propri (MILIONI DI €)	56.521	57.799	54.857																																																																																	
Capitale di classe 1 (Tier 1) (MILIONI DI €)	45.458	46.286	45.499																																																																																	
Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (MILIONI DI €)	41.825	42.699	41.998																																																																																	
Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (MILIONI DI €)	3.633	3.587	3.502																																																																																	
Capitale di classe 2 (Tier 2) (MILIONI DI €)	11.062	11.513	9.358																																																																																	
Patrimonio di Vigilanza (MILIONI DI €)				57.651																																																																																
Patrimonio di base (Tier 1) (MILIONI DI €)				42.737																																																																																
Patrimonio supplementare (Tier 2) (MILIONI DI €)				14.914																																																																																
Patrimonio di terzo livello (Tier 3) (MILIONI DI €)				-																																																																																
Totale attività ponderate per il rischio (RWA) (MILIONI DI €)	400.480	405.897	409.223	423.739 ⁽⁴⁾																																																																																
Totale attività ponderate per il rischio su totale attivo (rapporto)	45,85%	46,38%	48,47%	50,10%																																																																																
Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (CET1 Capital Ratio)	10,44%	10,52%	10,26%																																																																																	
Core Tier 1 Ratio				9,60%																																																																																
Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (Tier 1 Capital Ratio)	11,35%	11,40%	11,12%	10,09%																																																																																
Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (Total Capital Ratio)	14,11%	14,24%	13,41%	13,61%																																																																																

⁽¹⁾ Ove non diversamente specificato, i dati esposti nelle tabelle sono dati storici pubblicati nei diversi periodi. Essi non consentono un confronto omogeneo in quanto non vengono riesposti a seguito di riclassifiche intervenute successivamente. I dati relativi ai Resoconti intermedi di gestione trimestrali (marzo e settembre), poiché pubblicati solo in formato schema riclassificato, vengono ricondotti alle voci schema di bilancio (conto economico e stato patrimoniale).

⁽²⁾ Grandezze e ratios calcolati in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti alle date di riferimento. Con particolare riferimento al Core Tier 1 Ratio si informa che esso è stato calcolato (fino al 31 dicembre 2013) secondo una metodologia gestionale interna non essendo previsto dagli schemi obbligatori di vigilanza.

⁽³⁾ A partire dal 1° gennaio 2014, le grandezze sono calcolate secondo il framework regolamentare c.d. Basilea 3 (Regolamento UE 575/2013 – CRR) applicando le disposizioni transitorie (percentuali di *phase-in* e *phase-out*) definite da Banca d'Italia.

⁽⁴⁾ Nel 4° trimestre 2013 le attività ponderate per il rischio includono un'integrazione per *floor* Basilea 1 relativa al rischio di credito dei portafogli IRB pari a €39,0 miliardi. Il *Core Tier 1 ratio* a dicembre 2013 escludendo l'impatto del suddetto *floor* sarebbe pari al 10,57%.

Tabella 2: Livelli minimi dei coefficienti patrimoniali di vigilanza previsti dalla normativa in vigore al 30.09.2015

	30.09.2015 ⁽⁵⁾
CET1 Capital Ratio	4,50%
Tier 1 Capital Ratio	6,00%
Total Capital Ratio	8,00%
Riserva di Conservazione del Capitale (costituita da Capitale primario di classe 1)	2,50%

Tabella 3: Principali indicatori di rischiosità creditizia al 31.12.2014 e al 31.12.2013 e principali indicatori di rischiosità creditizia medi di sistema relativi ai primi cinque gruppi bancari⁽⁶⁾ a dicembre 2014 e dicembre 2013

	31.12.2014	31.12.2013 (ricostruito) ⁽⁷⁾	31.12.2013 (storico)	dati medi di sistema ^(*)	
				dicembre 2014	dicembre 2013
Sofferenze lorde/impieghi lordi (clientela)	10,10%	9,25%	8,66%	10,7%	9,5%
Sofferenze nette/impieghi netti (clientela)	4,19%	3,74%	3,59%	4,7%	4,2%
Partite anomale ⁽⁸⁾ lorde/impieghi lordi (clientela)	16,34%	15,76%	14,99%	18,5%	16,7%
Partite anomale nette/impieghi netti (clientela)	8,73%	8,22%	7,91%	10,9%	10,1%
Rapporto di copertura delle sofferenze	62,2%	63,1%	62,1%	60,3%	58,9%
Rapporto di copertura delle partite anomale	51,3%	52,5%	51,7%	46,6%	44,4%
Sofferenze nette/Patrimonio Netto	39,9%	38,8%	38,6%	n.d.	n.d.
Grandi rischi (valore ponderato)/impieghi netti (clientela) ^(**)	3,89%	n.d.	0,39%	n.d.	n.d.

(*) fonte: Banca d'Italia - "Relazione annuale sul 2014" (Appendice)

(**) A seguito della piena implementazione di Basel III (CRD IV - CRR) entrata in vigore con riferimento alla data del 31/03/2014, l'esposizione sui Grandi Rischi rapportata agli impieghi al 31/12/2014 non è confrontabile con lo stesso rapporto al 31/12/2013.

Tabella 4: Principali indicatori di rischiosità creditizia al 30.09.2015, al 30.06.2015 e al 31.12.2014 e principali indicatori di rischiosità creditizia medi di sistema relativi ai primi cinque gruppi bancari⁽⁹⁾ a giugno 2015 e dicembre 2014

	30.09.2015	30.06.2015	31.12.2014 (ricostruito) ⁽¹⁰⁾	31.12.2014 (storico)	dati medi di sistema ^(***)	
					giugno 2015	dicembre 2014
Sofferenze lorde/impieghi lordi (clientela)	9,78%	9,90%	9,70%	10,10%	10,8%	10,7%
Sofferenze nette/impieghi netti (clientela)	4,12%	4,15%	4,09%	4,19%	n.d.	4,7%
Partite anomale ⁽¹¹⁾ lorde/impieghi lordi (clientela)	15,59%	15,78%	15,96%	16,34%	18,4%	18,5%
Partite anomale nette/impieghi netti (clientela)	8,35%	8,45%	8,64%	8,73%	n.d.	10,9%
Rapporto di copertura delle sofferenze	61,4%	61,7%	61,4%	62,2%	59,3%	60,3%
Rapporto di copertura delle partite anomale	51,0%	51,0%	50,5%	51,3%	46,1%	46,6%
Sofferenze nette/Patrimonio Netto	38,9%	39,1%	38,9%	39,9%	n.d.	n.d.
Grandi rischi (valore ponderato)/impieghi netti (clientela)	3,26%	2,36%	3,90%	3,89%	n.d.	n.d.

(***) fonti: Banca d'Italia - "Relazione annuale sul 2014" (Appendice) per i dati a dicembre 2014 e Banca d'Italia - "Rapporto sulla stabilità finanziaria n.2" - novembre 2015 per i dati a giugno 2015.

⁽⁵⁾ I valori riportati sono quelli in vigore nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (Cfr. Circolare n. 285 Banca d'Italia).

⁽⁶⁾ Banche appartenenti ai gruppi UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena, UBI Banca, Banco Popolare.

⁽⁷⁾ I valori comparativi al 31 dicembre 2013 sono stati ricostruiti per permetterne la comparabilità alla stessa data del 2014:

- per effetto dell'introduzione dei principi contabili IFRS 10 e IFRS 11;
- per effetto della riclassificazione del contributo al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), relativo agli interventi già deliberati, dalla voce "Fondi per rischi e oneri" alla voce "Altre passività dello Stato patrimoniale passivo";
- per effetto del cambiamento del settore di appartenenza di una controparte dalle voci crediti/debiti verso clientela alle voci crediti/debiti verso banche.

⁽⁸⁾ Categorie che compongono le partite anomale: crediti in sofferenza, incagli, crediti ristrutturati e scaduti da oltre 90gg.

⁽⁹⁾ Banche appartenenti ai gruppi UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena, UBI Banca, Banco Popolare.

⁽¹⁰⁾ Dati riesposti per riclassificare le sofferenze di UCCMB post scissione da crediti verso clientela a portafoglio Held for sale.

⁽¹¹⁾ Categorie che compongono le partite anomale: crediti in sofferenza, inadempienze probabili e scaduti da oltre 90gg.

Tabella 5: Esposizioni in bonis oggetto di concessioni e qualificate come forbearance al 30.06.2015 (Crediti verso clientela)

(MILIONI DI €)	Altre Esposizioni			Esposizioni scadute fino a 3 mesi			Esposizioni scadute da oltre 3 mesi			Totale
	<i>Esposizione lorda</i>	<i>Rettifiche di portafoglio</i>	<i>Esposizione netta</i>	<i>Esposizione lorda</i>	<i>Rettifiche di portafoglio</i>	<i>Esposizione netta</i>	<i>Esposizione lorda</i>	<i>Rettifiche di portafoglio</i>	<i>Esposizione netta</i>	<i>Esposizione netta</i>
Esposizioni oggetto di concessione nell'ambito di accordi collettivi	452	11	441	78	3	74	104	5	99	615
Esposizioni oggetto di concessione da parte della singola banca	3.844	82	3.762	539	21	518	1.073	39	1.034	5.314
Totale	4.296	93	4.203	617	24	592	1.177	44	1.133	5.929
Rapporto di copertura										2,6%
Incidenza sui crediti verso clientela in bonis										1,37%

Tabella 6: Principali dati di conto economico consolidati al 31.12.2014 ed al 31.12.2013

(MILIONI DI €)	31.12.2014	31.12.2013 (ricostruito) ⁽¹²⁾	31.12.2013 (storico)
Margine d'interesse	12.062	11.918	12.605
Margine di Intermediazione	21.320	23.196	24.402
Risultato netto della gestione finanziaria ed assicurativa	16.800	9.550	10.659
Costi operativi	(14.126)	(17.611)	(18.191)
Utile (Perdita) Netto	2.008	(13.965)	(13.965)

Tabella 7: Principali dati di conto economico consolidati al 30.09.2015, al 30.06.2015, al 30.09.2014 ed al 30.06.2014

(MILIONI DI €)	30.09.2015	30.06.2015	30.09.2014	30.06.2014
Margine d'interesse	8.651	5.789	9.092	6.065
Margine di Intermediazione	16.048	10.980	16.106	10.820
Risultato netto della gestione finanziaria ed assicurativa	13.147	9.087	13.429	8.925
Costi operativi	(10.965)	(7.467)	(10.690)	(7.113)
Utile (Perdita) Netto	1.541	1.034	1.837	1.116

⁽¹²⁾ I valori comparativi al 31 dicembre 2013 sono stati riesposti:

- per effetto derivante dall'entrata in vigore dei nuovi principi contabili IFRS 10, IFRS 11 e le revisioni degli IAS 27 e IAS 28 a partire dall'1 gennaio 2014 con effetto retroattivo 1 gennaio 2013;
- per effetto della riclassificazione del contributo al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), relativo agli interventi già deliberati, dalla voce 190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri e dalla voce 220. Altri oneri/proventi di gestione alla voce 130.d) Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie.

Tabella 8: Principali dati di stato patrimoniale consolidati al 30.09.2015, al 30.06.2015, al 31.12.2014 ed al 31.12.2013

(MILIONI DI €)	30.09.2015	30.06.2015	31.12.2014	31.12.2013 (ricostruito) ⁽¹³⁾	31.12.2013 (storico)
Crediti verso banche ⁽¹⁴⁾	90.689	86.192	68.730	63.310	61.119
Attività finanziarie ⁽¹⁵⁾	244.521	250.669	239.728	206.540	206.632
Impieghi ⁽¹⁶⁾	474.122	473.930	470.569	483.684	503.142
Totale attivo	873.506	875.126	844.217	825.919	845.838
Debiti verso banche ⁽¹⁷⁾	120.555	121.454	106.037	107.830	110.222
Raccolta diretta ⁽¹⁸⁾	587.695	580.859	560.688	557.379	571.024
Passività finanziarie di negoziazione ⁽¹⁹⁾	67.334	72.501	77.135	63.799	63.169
Passività finanziarie valutate al fair value ⁽²⁰⁾	455	460	567	711	702
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo	50.239	50.195	49.390	46.722	46.841
Capitale sociale	20.258	20.258	19.906	19.655	19.655
Posizione interbancaria netta ⁽²¹⁾	(29.866)	(35.262)	(37.307)	(44.520)	(49.103)

Tabella 9: Indicatori di liquidità consolidati al 30.09.2015, al 30.06.2015, al 31.12.2014 ed al 31.12.2013

	30.09.2015	30.06.2015	31.12.2014	31.12.2013
Loans/Deposits ratio	105,3%	108,7%	114,7%	123,1%

Cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente	Alla data del Primo Supplemento al Documento di Registrazione non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente dalla data dell'ultimo bilancio pubblicato sottoposto a revisione.
Cambiamenti significativi della situazione finanziaria dell'Emittente	Alla data del Primo Supplemento al Documento di Registrazione non si segnalano significativi cambiamenti negativi nella situazione finanziaria o commerciale del Gruppo UniCredit, dalla chiusura dell'ultimo periodo di esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie infrannuali (30 settembre 2015).
B.13 Descrizione di qualsiasi fatto recente relativo all'Emittente che sia sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità	<p>Alla data del Primo Supplemento al Documento di Registrazione non si sono verificati fatti recenti nella vita dell'Emittente sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità.</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p>Per un'informativa completa relativa alle operazioni societarie e ai fatti di rilievo inerenti gli ultimi esercizi, nonché agli eventi recenti che coinvolgono la Banca e/o il Gruppo UniCredit, si invitano gli investitori a leggere attentamente le relative informazioni riportate nei bilanci individuale dell'Emittente e consolidato del Gruppo UniCredit per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, nella relazione finanziaria semestrale consolidata del Gruppo UniCredit al 30 giugno 2015 e nel resoconto intermedio di gestione consolidato del Gruppo UniCredit al 30 settembre 2015 – comunicato stampa, accessibili al pubblico sul sito <i>web</i> www.unicreditgroup.eu e presso la Sede Sociale e la Direzione Generale della Banca ed inclusi mediante riferimento nel Documento di Registrazione, nonché nei comunicati stampa di volta in volta divulgati dall'Emittente, ugualmente accessibili sul sito <i>web</i> dell'Emittente.</p>

⁽¹³⁾ I valori comparativi al 31 dicembre 2013 sono stati riesposti, rispetto a quanto pubblicato in tale data:

- per effetto derivante dall'entrata in vigore dei nuovi principi contabili IFRS 10, IFRS 11 e le revisioni degli IAS 27 e IAS 28 a partire dall'1 gennaio 2014 con effetto retroattivo 1 gennaio 2013;
- per effetto della compensazione delle attività fiscali anticipate, voce 140. Attività fiscali – anticipate dello Stato patrimoniale attivo, con le relative passività fiscali differite, voce 80.b) Passività fiscali – differite dello Stato patrimoniale passivo;
- per effetto del cambiamento del settore di appartenenza di una controparte le voci crediti verso banche e crediti verso clientela;
- per effetto della riclassificazione del contributo al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) relativo agli interventi già deliberati, dalla voce 120.b) Fondi per rischi e oneri – altri fondi alla voce 100. Altre passività dello Stato patrimoniale passivo.

⁽¹⁴⁾ Voce 60. Crediti verso banche dello stato patrimoniale.

⁽¹⁵⁾ Include le seguenti voci dell'attivo dello stato patrimoniale: 20. Attività Finanziarie detenute per la negoziazione; 30. Attività Finanziarie valutate al *fair value*; 40. Attività Finanziarie disponibili per la vendita; 50. Attività Finanziarie detenute sino alla scadenza; 100. Partecipazioni.

⁽¹⁶⁾ Voce 70. Crediti verso clientela dello stato patrimoniale.

⁽¹⁷⁾ Voce 10. Debiti verso banche dello stato patrimoniale.

⁽¹⁸⁾ Include le seguenti voci del passivo dello stato patrimoniale: 20. Debiti verso clientela; 30. Titoli in circolazione.

⁽¹⁹⁾ Voce 40. Passività finanziarie di negoziazione dello stato patrimoniale.

⁽²⁰⁾ Voce 50. Passività finanziarie valutate al fair value dello stato patrimoniale.

⁽²¹⁾ Trattasi della differenza tra la voce 60 Crediti verso Banche e la voce 10 Debiti verso banche.

B.17	Rating attribuiti su richiesta dell'Emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione	Di seguito sono indicati i <i>rating</i> di credito attribuiti all'Emittente o ai suoi titoli di debito alla data di approvazione del Secondo Supplemento al Prospetto di Base.					
		AGENZIE DI RATING	DEBITO A BREVE TERMINE	DEBITO A LUNGO TERMINE**	OUTLOOK	[DEBITO SUBORDINATO TIER II	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
		Fitch Ratings*	F2	BBB+	stable	BBB	1 aprile 2015
		Moody's Investor Service*	P-2	Baa1	stable	Ba1	22 giugno 2015
		Standard & Poor's*	A-3	BBB-	stable	BB]	2 dicembre 2015
* Agenzia stabilita nel territorio dell'Unione Europea e registrata ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle agenzie di <i>rating</i> (così come successivamente modificato e integrato).							
** Debito non subordinato e non garantito.							

- nella “Sezione C – Strumenti Finanziari”, l'Elemento C.8 è integralmente sostituito come segue:

SEZIONE C – STRUMENTI FINANZIARI	
C.8	<p>Diritti connessi alle Obbligazioni e ranking</p> <p>[Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni <i>Senior</i> a carico dell'Emittente non sono subordinati ad altre passività dello stesso. Tuttavia, nell'ipotesi di applicazione dello strumento del “<i>bail-in</i>” il credito degli Obbligazionisti verso l'Emittente non sarà soddisfatto <i>pari passu</i> con tutti gli altri crediti chirografari dell'Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione e/o conversione secondo l'ordine previsto dalla normativa applicabile, ivi inclusa la Direttiva 2014/59/UE (la Direttiva BRRD), come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 (i Decreti BRRD). Peraltro tale ordine dovrà essere rispettato anche nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa.]</p> <p>[Le Obbligazioni Subordinate <i>Tier II</i> sono passività subordinate di tipo <i>Tier II</i> (Strumenti di classe 2) dell'Emittente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR) – come integrato dalle successive norme tecniche di regolamentazione tra cui il Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione europea del 7 gennaio 2014 – e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, tutti come di volta in volta modificati.</p> <p>In caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente (ivi inclusa la liquidazione coatta amministrativa), fatto salvo quanto concerne l'utilizzo del “<i>bail-in</i>” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti BRRD, le Obbligazioni Subordinate saranno rimborsate per capitale e interessi residui dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati dell'Emittente e saranno soddisfatte <i>pari passu</i> con le altre obbligazioni aventi il medesimo grado di subordinazione (ivi incluse le pre-esistenti obbligazioni subordinate di tipo <i>Upper Tier II</i> e <i>Lower Tier II</i>) nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso le Obbligazioni saranno rimborsate con precedenza rispetto alle azioni dell'Emittente ed agli altri strumenti di capitale di classe 1 o <i>Tier I</i> dell'Emittente.]</p> <p>È esclusa la facoltà di compensare i debiti dell'Emittente derivanti dalle Obbligazioni, per capitale ed interessi, con i crediti eventualmente vantati dall'Emittente nei confronti dei portatori delle Obbligazioni.</p>

- nella Sezione D – Rischi: (i) all'Elemento D.2 "Principali rischi specifici per l'Emittente" si intende eliminato il "Rischio relativo al Credit Spread dell'Emittente" e si intendono sostituiti come segue i paragrafi intitolati "Rischio connesso all'impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico sull'andamento del Gruppo UniCredit", "Rischi connessi all'esposizione di UniCredit al debito sovrano", "Rischi connessi alla mancata attuazione del piano strategico 2013 – 2018" e "Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sul risanamento e la risoluzione delle banche"; (ii) all'Elemento D.3 "Principali rischi specifici per le Obbligazioni" si intendono sostituiti come segue i paragrafi intitolati "Rischio di credito per l'investitore" e "Rischio connesso all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi" (ridenominato in "Rischio connesso all'utilizzo del bail-in"); inoltre, con riferimento ai rischi connessi alle Obbligazioni Subordinate, si intendono riformulati come segue i paragrafi "Rischio di mancato rimborso/rimborso parziale" e "Rischio correlato alla subordinazione dei Titoli" e si intende aggiunto un paragrafo intitolato "Rischio connesso all'utilizzo del 'bail-in' ed alla riduzione o conversione in azioni delle obbligazioni subordinate", come di seguito riportato

SEZIONE D – RISCHI		
D.2	Principali rischi specifici per l'Emittente	<p>[omissis]</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Rischi connessi all'impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico sull'andamento del Gruppo UniCredit</u> Il quadro macroeconomico è attualmente connotato da significativi profili di incertezze, in relazione: (a) alle tendenze dell'economia reale con riguardo alle prospettive di ripresa e consolidamento delle dinamiche di crescita economica nazionale e di tenuta delle economie in quei Paesi, come Stati Uniti e Cina, che hanno mostrato una crescita anche consistente negli ultimi anni; (b) ai futuri sviluppi della politica monetaria della BCE, nell'area Euro, e della FED, nell'area del dollaro, ed alle politiche, attuate da diversi Paesi, volte a favorire svalutazioni competitive delle proprie valute; (c) alla sostenibilità dei debiti sovrani di alcuni Paesi e alle connesse tensioni che si registrano, in modo più meno ricorrente, sui mercati finanziari. Il rallentamento dell'economia nei Paesi in cui il Gruppo opera ha avuto, e potrebbe continuare ad avere, un effetto negativo sulle attività del Gruppo, sul costo di finanziamento, nonché sul corso delle azioni della Banca e sul valore degli attivi e potrebbe generare ulteriori costi derivanti da svalutazioni e perdite di valore. Tale situazione potrebbe essere aggravata da eventuali provvedimenti riguardanti le valute dei Paesi in cui il Gruppo opera nonché da fenomeni di instabilità politica e di difficoltà da parte dei governi ad attuare misure idonee a fronteggiare la crisi. • <u>Rischi connessi all'esposizione di UniCredit al debito sovrano</u> Al 30 giugno 2015 il valore di bilancio delle esposizioni Sovrane del Gruppo rappresentate da "titoli di debito" ammonta a euro 136.261 milioni, di cui oltre il 91% concentrato su otto Paesi, tra i quali l'Italia per una quota di circa il 45% sul totale complessivo. Il restante 9% del totale delle esposizioni Sovrane in titoli di debito è suddiviso tra 53 Paesi. Le esposizioni in titoli di debito Sovrani nei confronti di Grecia, Cipro e Ucraina sono immateriali. Per le esposizioni in questione non si ravvedono evidenze di impairment al 30 giugno 2015. Alle esposizioni Sovrane in titoli di debito vanno altresì aggiunti i "finanziamenti" erogati a governi centrali e locali ed agli enti governativi. Il totale dei finanziamenti nei confronti dei Paesi verso i quali l'esposizione complessiva è superiore a euro 140 milioni – che rappresentano oltre il 95% di dette esposizioni – al 30 giugno 2015 ammonta a euro 26.427 milioni. <p>[omissis]</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Rischi connessi alla mancata attuazione del Piano Strategico</u> In data 11 novembre 2015, il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha deliberato di avviare un nuovo Piano Strategico. Il Piano Strategico 2018 si basa su una serie di stime ed ipotesi relative alla realizzazione di azioni che dovranno essere intraprese da parte del management nell'arco temporale del Piano. Fra le principali ipotesi poste alla base del Piano Strategico 2018 sono incluse assunzioni relative allo scenario macroeconomico, sui quali il management non può influire, nonché ipotesi relative agli effetti di azioni specifiche o concernenti eventi futuri sui quali il management può solo parzialmente influire e che potrebbero non verificarsi o variare nel periodo del Piano. Tali circostanze potrebbero pertanto comportare scostamenti anche significativi rispetto alle previsioni contenute nel Piano e pertanto potrebbero avere ripercussioni significative sulle prospettive del Gruppo. A fronte dell'incertezza che caratterizza non solo i dati previsionali, ma anche gli effetti che le azioni e le scelte gestionali del management sulla base del Piano Strategico 2018 possono produrre, gli investitori sono invitati a non fare esclusivo affidamento su tali dati nell'assumere le proprie decisioni di investimento. • <u>Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sul risanamento e la risoluzione delle banche</u> Il Gruppo UniCredit è soggetto ad un'articolata regolamentazione e alla vigilanza da parte di diverse Autorità in tutti i Paesi in cui opera. Nonostante il Gruppo UniCredit abbia in essere procedure e politiche interne volte ad adempiere in modo appropriato ai requisiti normativi e regolamentari tempo per tempo applicabili, non possono tuttavia escludersi violazioni, con possibili effetti negativi sui risultati operativi e sulla situazione

		<p>economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo.</p> <p>Peraltro, l'evoluzione del quadro normativo e regolamentare potrebbe comportare costi di implementazione e/o adeguamento ovvero impatti sull'operatività dell'Emittente. In particolare, tra le principali novità normative e regolamentari che sono in corso di definizione o attuazione alla data del Primo Supplemento al Documento di Registrazione, si annoverano:</p> <p>(i) Le normative comunitarie e nazionali che recepiscono l'insieme dei provvedimenti sul capitale e sulla liquidità delle banche noti come "Basilea III".</p> <p>(ii) L'insieme delle norme che istituiscono e disciplinano l'Unione Bancaria (cui sono soggette le banche dell'Area Euro e degli altri Stati Membri che aderiscano alla stessa) che comprende il Meccanismo di Vigilanza Unico, il Meccanismo Unico di Risoluzione ed i sistemi di garanzia dei depositi.</p> <p>(iii) La Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), concernente l'istituzione di un quadro di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento; i decreti attuativi della Direttiva BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015 fatta eccezione per la predisposizione relativa allo strumento del <i>bail-in</i>, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1 gennaio 2016. L'implementazione della Direttiva BRRD nonché l'istituzione del Meccanismo di Risoluzione Unico (Regolamento UE n 806/2014) potranno comportare un impatto significativo sulla posizione economica e patrimoniale della Banca in quanto impongono, a partire dall'esercizio 2015 l'obbligo di contribuzione a specifici Fondi tramite contributi degli enti creditizi. UniCredit potrebbe essere chiamata a versare contribuzioni aggiuntive al Fondo di risoluzione nazionale nella misura determinata dalla Banca d'Italia e, per il solo anno 2016, il limite complessivo aggiuntivo potrebbe essere incrementato di due volte rispetto all'importo annuale dei contributi.</p> <p>(iv) La proposta della Commissione Europea di riforma strutturale del settore bancario dell'UE pubblicata il 29 gennaio 2014 che tiene conto della relazione del gruppo di esperti di alto livello (Gruppo Liikanen).</p> <p>(v) La revisione del quadro normativo sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID2 e MiFIR2).</p> <p>(vi) Lo standard internazionale finalizzato nel novembre 2015 dal Financial Stability Board che individua l'ammontare minimo di passività e fondi propri assoggettabili al <i>bail-in</i> in caso di risoluzione delle banche sistemicamente rilevanti (cosiddetto "TLAC").</p> <p>(vii) Le proposte di revisione dei modelli di calcolo del capitale delle banche detenute a fini prudenziali.</p> <p>[omissis]</p>
D.3	Principali rischi specifici per le Obbligazioni	<p>[omissis]</p> <p><u>Fattori di rischio generali relativi alle Obbligazioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rischio di credito per l'investitore: l'Obbligazionista si assume il rischio che l'Emittente divenga insolvente, che versi in dissesto o sia a rischio di dissesto o che, comunque, non sia in grado di adempiere, in caso di difficoltà finanziaria o patrimoniale, ai propri obblighi di pagamento. [A parità di condizioni, il rischio insito nelle Obbligazioni Subordinate è maggiore rispetto alle Obbligazioni <i>Senior</i>] • Rischio connesso all'utilizzo del <i>bail-in</i>: in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti BRRD attuativi della Direttiva BRRD che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "<i>resolution Authorities</i>", di seguito le Autorità) possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto ovvero di rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. <p>I Decreti BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "<i>bail-in</i>", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1 gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di <i>bail-in</i> potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.</p> <p>Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il citato strumento del "<i>bail-in</i>", ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione delle Obbligazioni in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Pertanto, con l'applicazione del "<i>bail-in</i>", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.</p> <p>Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le Obbligazioni e modificare la scadenza di tali strumenti, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.</p> <p>Nell'applicazione dello strumento del "<i>bail-in</i>", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:</p> <p>(i) innanzitutto dovranno essere ridotti gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. <i>Common Equity Tier 1</i>);</p> <p>(ii) se quanto sopra previsto non fosse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. <i>Additional Tier 1 Instruments</i>);</p> <p>(iii) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di classe 2 (c.d. <i>Tier 2 Instruments</i>);</p> <p>(iv) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura</p>

ordinaria di insolvenza;

(v) infine, ove le misure sopra descritte non fossero sufficienti, dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale o l'importo delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*).

Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni contrattuali *senior* (compresi i depositi ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese) e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente. Inoltre si segnala che dal 1 gennaio 2019, tutti i depositi che eccedono l'importo di € 100.000, non detenuti da persone fisiche o piccole medie imprese, saranno preferiti rispetto alle obbligazioni contrattuali *senior*.

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99 e le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni.

[Inoltre, con particolare riferimento alle Obbligazioni Subordinate, se la banca è in dissesto o a rischio di dissesto (come definito dall'art. 17, comma 2, del citato Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015), gli strumenti di capitale di classe 1 e classe 2 sono soggetti a riduzione, anche integrale, con conseguente perdita totale del capitale investito o conversione in azioni, secondo l'ordine gerarchico sopra indicato, anche indipendentemente dall'adozione di una o più misure di risoluzione, tra cui il "bail-in" sopra descritto. In particolare, le Autorità dispongono la riduzione o conversione di tali strumenti di capitale quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto della Banca e non siano prospettabili misure alternative (tra cui, l'intervento di soggetti privati o l'amministrazione straordinaria) che permettano di superare tale situazione in tempi adeguati.]

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

(i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;

(ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;

(iii) cessione di beni e rapporti giuridici ad una o più società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per gli Obbligazionisti.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e alla condizione che vi sia un contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente calcolate al momento dell'azione di risoluzione e ciò sia subordinato all'approvazione finale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato a livello europeo.

[omissis]

[Fattori di rischio specifici relativi alle Obbligazioni Subordinate:

- Rischio di mancato rimborso/rimborso parziale: in caso di sottoposizione dell'Emittente a procedure concorsuali nonché in caso di applicazione dello strumento del "bail-in" ovvero di riduzione o conversione delle Obbligazioni Subordinate in azioni, di seguito descritti, l'investitore potrebbe incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito.
- Rischio connesso all'utilizzo del *bail-in* ed alla riduzione o conversione in azioni delle obbligazioni subordinate: nel caso in cui la Banca sia in dissesto o a rischio di dissesto (come definito dall'art. 17, comma 2, del d. lgs. n. 180 del 16 novembre 2015), gli strumenti di capitale di classe 1 e gli strumenti di capitale di classe 2 (ivi incluse le Obbligazioni Subordinate) sono soggetti a riduzione, anche integrale, con conseguente perdita totale del capitale investito o conversione in azioni anche indipendentemente dall'adozione di una o più misure di risoluzione, tra cui il "bail-in" sopra descritto, secondo l'ordine gerarchico previsto per quest'ultimo. Inoltre, nel caso di applicazione del *bail-in*, le Obbligazioni Subordinate sono ridotte o convertite in azioni prima delle obbligazioni non subordinate. Esse, pertanto, presentano una maggiore rischiosità rispetto alle obbligazioni non subordinate.
- Rischio correlato alla subordinazione dei Titoli: oltre a quanto indicato nei precedenti fattori di rischio "Rischio connesso all'utilizzo del *bail-in*" e "Rischio connesso all'utilizzo del *bail-in* ed alla riduzione o conversione in azioni delle obbligazioni subordinate" si evidenzia che, in caso di liquidazione dell'Emittente o di sottoposizione a procedure concorsuali, tutte le somme dovute – a titolo di capitale o interessi – sulle Obbligazioni Subordinate *Tier II* saranno corrisposte solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori dell'Emittente non subordinati. In tali circostanze, la liquidità dell'Emittente potrebbe non essere sufficiente per rimborsare, anche solo parzialmente, le Obbligazioni Subordinate.

[omissis]

La Sezione IV intitolata “Fattori di Rischio”, è modificata come di seguito descritto:

- *al paragrafo introduttivo intitolato “Avvertenze specifiche”, nei sottoparagrafi “Particolare rischiosità e complessità delle Obbligazioni Senior” e “Particolare rischiosità delle Obbligazioni Subordinate Tier II” si intende, rispettivamente, modificato ed aggiunto l’ultimo capoverso, come segue:*

[omissis]

È quindi necessario che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo averne pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive, sia avvalendosi dell’assistenza fornita dall’intermediario, tenuto anche conto della comunicazione Consob n.0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail.

- *i primi due capoversi del paragrafo 2.1 “Rischio di credito per l’investitore” sono sostituiti come segue:*

2.1 Rischio di credito per l’investitore

Investendo nelle Obbligazioni, l’investitore diviene finanziatore dell’Emittente e titolare di un diritto di credito verso lo stesso connesso al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale, assumendosi il rischio che l’Emittente divenga insolvente, che versi in dissesto o sia a rischio di dissesto o che, comunque, non sia in grado di adempiere, in caso di difficoltà finanziaria o patrimoniale, ai propri obblighi di pagamento.

Con particolare riferimento alle Obbligazioni Subordinate Tier II, oltre a quanto indicato nei paragrafi “Rischio connesso all’utilizzo del *bail-in*” e “Rischio connesso all’utilizzo del *bail-in* ed alla riduzione o conversione in azioni delle obbligazioni subordinate” si evidenzia che, in caso di liquidazione dell’Emittente, tutte le somme dovute a titolo di capitale o interessi saranno corrisposte solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori dell’Emittente non subordinati, inclusi i depositanti. In tali circostanze, la liquidità dell’Emittente potrebbe non essere sufficiente per rimborsare, anche solo parzialmente, i Titoli. L’investitore potrebbe quindi incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito.

[omissis]

- *il paragrafo 2.3 “Rischio connesso all’utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi” viene ridenominato ed integralmente sostituito come segue:*

“2.3 Rischio connesso all’utilizzo del *bail-in*”

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 (di seguito i **Decreti BRRD**) attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, di seguito la **Direttiva BRRD**), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “*resolution Authorities*”, di seguito le **Autorità**) possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto ovvero di rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I Decreti BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “*bail-in*”, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l’applicazione a partire dal 1 gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di “*bail-in*” potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il citato strumento del “*bail-in*”, ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione delle Obbligazioni in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Pertanto, con l’applicazione del “*bail-in*”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le Obbligazioni e modificare la scadenza di tali strumenti, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell’applicazione dello strumento del “*bail-in*”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- (i) innanzitutto dovranno essere ridotti gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common Equity Tier 1*);
- (ii) se quanto sopra previsto non fosse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- (iii) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);
- (iv) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza;
- (v) infine, ove le misure sopra descritte non fossero sufficienti, dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale o l'importo delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*).

Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni contrattuali *senior* (compresi i depositi ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese) e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente. Inoltre si segnala che dal 1 gennaio 2019, tutti i depositi che eccedono l'importo di € 100.000, non detenuti da persone fisiche o piccole medie imprese, saranno preferiti rispetto alle obbligazioni contrattuali *senior* (si veda la Sezione IV, Capitolo 2, Paragrafo 2.5 *Status dei Titoli e Ranking*).

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99 e le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni.

Inoltre, con particolare riferimento alle Obbligazioni Subordinate, se la banca è in dissesto o a rischio di dissesto (come definito dall'art. 17, comma 2, del citato Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015), gli strumenti di capitale di classe 1 e classe 2 sono soggetti a riduzione, anche integrale, con conseguente perdita totale del capitale investito o conversione in azioni, secondo l'ordine gerarchico sopra indicato, anche indipendentemente dall'adozione di una o più misure di risoluzione, tra cui il "bail-in" sopra descritto. In particolare, le Autorità dispongono la riduzione o conversione di tali strumenti di capitale quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto della Banca e non siano prospettabili misure alternative (tra cui, l'intervento di soggetti privati o l'amministrazione straordinaria) che permettano di superare tale situazione in tempi adeguati.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici ad una o più società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per gli Obbligazionisti.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e alla condizione che vi sia un contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente calcolate al momento dell'azione di risoluzione e ciò sia subordinato all'approvazione finale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato a livello europeo.

- **nell'ambito dei fattori di rischio specifici relativi alle Obbligazioni Subordinate, (i) i paragrafi 2.10 "Rischio correlato alla subordinazione dei Titoli" e 2.12 "Rischio di mancato rimborso/rimborso parziale" sono riordinati ed integralmente sostituiti come segue; (ii) è aggiunto il paragrafo 2.11 "Rischio connesso all'utilizzo del 'bail-in' ed alla riduzione o conversione in azioni delle obbligazioni subordinate", come di**

seguito riportato (iii) la numerazione dei restanti paragrafi si intende aggiornata di conseguenza

“2.10 Rischio di mancato rimborso/rimborso parziale

In caso di sottoposizione dell’Emittente a procedure concorsuali nonché in caso di applicazione dello strumento del “*bail-in*” ovvero di riduzione o conversione delle Obbligazioni Subordinate in azioni, l’investitore potrebbe incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito.

Al riguardo si rinvia ai successivi fattori di rischio:

- Rischio connesso all’utilizzo del *bail-in* ed alla riduzione o conversione in azioni delle Obbligazioni Subordinate;
- Rischio connesso alla subordinazione dei Titoli.

2.11 Rischio connesso all’utilizzo del *bail-in* ed alla riduzione o conversione in azioni delle Obbligazioni Subordinate

Nel caso in cui la Banca sia in dissesto o a rischio di dissesto (come definito dall’art. 17, comma 2, del d. lgs. n. 180 del 16 novembre 2015), gli strumenti di capitale di classe 1 e gli strumenti di capitale di classe 2 (ivi incluse le Obbligazioni Subordinate) sono soggetti a riduzione, anche integrale, con conseguente perdita totale del capitale investito o conversione in azioni anche indipendentemente dall’adozione di una o più misure di risoluzione, tra cui il “*bail-in*” descritto nel precedente paragrafo 2.3 “Rischio connesso all’utilizzo del *bail-in*”, secondo l’ordine gerarchico previsto per quest’ultimo. In particolare, le Autorità dispongono la riduzione o conversione di tali strumenti di capitale quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto della Banca e non siano prospettabili misure alternative (tra cui, l’intervento di soggetti privati o l’amministrazione straordinaria) che permettano di superare tale situazione in tempi adeguati.

Inoltre, come descritto nel precedente paragrafo 2.3 “Rischio connesso all’utilizzo del *bail-in*”, nel caso di applicazione del *bail-in* le Obbligazioni Subordinate sono ridotte o convertite in azioni prima delle obbligazioni non subordinate.

Le Obbligazioni Subordinate, pertanto, presentano una maggiore rischiosità rispetto alle obbligazioni non subordinate. È pertanto necessario che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

2.12 Rischio correlato alla subordinazione dei Titoli

Le Obbligazioni Subordinate Tier II costituiscono strumenti subordinati di classe 2 dell’Emittente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2) del CRR – come integrato dalle successive norme tecniche di regolamentazione tra cui il Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione europea del 7 gennaio 2014 – e della Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, tutti come di volta in volta modificati.

Oltre a quanto indicato nei precedenti paragrafi “Rischio connesso all’utilizzo del *bail-in*” e “Rischio connesso all’utilizzo del *bail-in* ed alla riduzione o conversione in azioni delle obbligazioni subordinate” si evidenzia che, in caso di liquidazione ovvero di sottoposizione a procedure concorsuali dell’Emittente, il debito costituito dalle Obbligazioni Subordinate Tier II sarà rimborsato, per capitale e interessi, solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati o comunque antergati, inclusi i depositanti, nel rispetto della normativa vigente. In tali circostanze, la liquidità dell’Emittente potrebbe non essere sufficiente per rimborsare, anche solo parzialmente, i Titoli. L’investitore potrebbe quindi incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito.

A parità di condizioni, le Obbligazioni Subordinate sono quindi più rischiose rispetto ad altri tipi di obbligazioni, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, le Obbligazioni *Senior*. È pertanto necessario che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

In ogni caso, le Obbligazioni Subordinate di tipo *Tier II* saranno rimborsate con precedenza rispetto alle azioni ed agli altri strumenti di capitale di classe 1 o “*Tier I*” dell’Emittente e saranno soddisfatte *pari passu* con le altre obbligazioni caratterizzate dal medesimo grado di subordinazione. Per maggiori dettagli si veda il Paragrafo 2.5 contenuto nella Sezione VI “Informazioni sugli strumenti finanziari e sull’offerta e/o quotazione/negoziazione” del presente Prospetto di Base.”

La Sezione V intitolata “Informazioni relative all’Emittente e luoghi in cui è reso disponibile il Documento di Registrazione” viene sostituita integralmente come segue:

“SEZIONE V – INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EMITTENTE E LUOGHI IN CUI È RESO DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

La presente Sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel Documento di Registrazione sull’Emittente, depositato presso CONSOB in data 10 luglio 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0055142/15 del 9 luglio 2015, come aggiornato e modificato dal Primo Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso CONSOB in data 29 gennaio 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0007923/16 del 29 gennaio 2016. Il Documento di Registrazione ed il relativo Supplemento sono consultabili sul sito *web* dell’Emittente www.unicreditgroup.eu e copia cartacea degli stessi può essere ottenuta gratuitamente presso la Sede Sociale in Roma, Via Alessandro Specchi, 16, e presso la Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A. Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Documento di Registrazione con il relativo Supplemento saranno indicati nelle Condizioni Definitive.”

La Sezione VI intitolata “Informazioni sugli strumenti finanziari e sull’offerta e/o quotazione/negoziazione” è modificata come segue:

- **il Paragrafo 2.5 “Status dei Titoli e Ranking (grado di subordinazione)” è sostituito come segue:**

Obbligazioni Senior

Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni *Senior* a carico dell’Emittente non sono subordinati ad altre passività dello stesso. Tuttavia, nell’ipotesi di applicazione dello strumento del “*bail-in*” il credito degli Obbligazionisti verso l’Emittente non sarà soddisfatto *pari passu* con tutti gli altri crediti chirografari dell’Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione e/o conversione secondo l’ordine sinteticamente rappresentato all’interno della tabella che segue (cfr. sul punto anche il successivo paragrafo 2.6 in merito all’utilizzo del “*bail-in*” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015). Peraltro il seguente ordine dovrà essere rispettato anche nell’ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

Obbligazioni Subordinate Tier II


Le Obbligazioni Subordinate *Tier II* sono passività subordinate di tipo *Tier II* (Strumenti di classe 2) dell’Emittente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (**CRR**) – come integrato dalle successive norme tecniche di regolamentazione tra cui il Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione europea del 7 gennaio 2014 – e della Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, tutti come di volta in volta modificati.

In caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell’Emittente (ivi inclusa la liquidazione coatta amministrativa), fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 2.6 che segue in merito all’utilizzo del “*bail-in*” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti BRRD, le Obbligazioni Subordinate saranno rimborsate per capitale e interessi residui solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati dell’Emittente e saranno soddisfatte *pari passu* con le altre obbligazioni aventi il medesimo grado di subordinazione (ivi incluse le pre-esistenti obbligazioni subordinate di tipo *Upper Tier II* e *Lower Tier II*) nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso le Obbligazioni saranno rimborsate con precedenza rispetto alle azioni dell’Emittente ed agli altri strumenti di capitale di classe 1 o *Tier I* dell’Emittente.

È fatto salvo quanto indicato nel successivo paragrafo 2.6 in merito all’utilizzo del “*bail-in*” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla BRRD come recepita dai Decreti BRRD.

È esclusa la facoltà di compensare i debiti dell’Emittente derivanti dalle Obbligazioni, per capitale ed interessi, con i crediti eventualmente vantati dall’Emittente nei confronti dei portatori delle Obbligazioni.

A fini meramente esplicativi e non esaustivi, si riporta di seguito uno schema che rappresenta la suddivisione delle passività presenti e future dell’Emittente, dal grado di subordinazione più alto a quello più basso.

Capitale primario di Classe 1 (<i>Common Equity Tier I</i>)	
Capitale aggiuntivo di Classe 1 (<i>Additional Tier I</i>)	
Capitale di Classe 2 (ivi incluse le Obbligazioni Subordinate <i>Tier II</i>)	
Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2	
Restanti Passività ivi incluse le OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (<i>Senior</i>) non assistite da garanzie (compresi i depositi ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese).	
DEPOSITI PER LA PARTE ECCEDENTEL’IMPORTO DI € 100.000 <ul style="list-style-type: none">• di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese;• di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie delle banche;• dal 1 gennaio 2019, gli altri depositi presso l’Emittente.	

• **il Paragrafo 2.6 “Diritti connessi ai Titoli e relative limitazioni” è sostituito come segue:**

I Titoli incorporano i diritti e i benefici previsti dalla normativa italiana applicabile agli strumenti finanziari della stessa categoria nonché derivanti dai Termini e Condizioni dei Titoli quali il diritto alla percezione degli interessi ed al rimborso del capitale, fatto salvo quanto più avanti indicato in merito all'utilizzo del “*bail-in*” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti BRRD.

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione dei Termini e Condizioni, come di volta in volta integrati e completati dalle Condizioni Definitive e attribuisce i diritti e i benefici incorporati nelle Obbligazioni medesime.

I Titoli non rientrano tra le forme di raccolta coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

L'investitore non potrà esigere il pagamento anticipato delle rate non ancora maturate e del capitale non ancora scaduto salvo il caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente ovvero, per le sole Obbligazioni *Senior*, il ricorrere delle condizioni per esercitare l'opzione di rimborso anticipato su richiesta dell'Obbligazionista eventualmente prevista dalle Condizioni Definitive.

Per tutta la durata delle Obbligazioni ed in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, non sarà consentita la compensazione tra il debito dell'Emittente derivante dalle Obbligazioni e i crediti vantati dall'Emittente nei confronti dei titolari delle Obbligazioni.

Ad eccezione delle clausole di subordinazione *Tier II* applicabili alle Obbligazioni Subordinate, non vi sono condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei portatori dei Titoli. Non vi sono, inoltre, clausole di convertibilità in altri titoli. È tuttavia fatto salvo quanto previsto dalla Direttiva BRRD, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti BRRD, come di seguito rappresentato.

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 (di seguito i Decreti BRRD) attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, di seguito la Direttiva BRRD), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “*resolution Authorities*”, di seguito le Autorità) possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto ovvero di rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I Decreti BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “*bail-in*”, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1 gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di “*bail-in*” potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il citato strumento del “*bail-in*”, ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione delle Obbligazioni in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Pertanto, con l'applicazione del “*bail-in*”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le Obbligazioni e modificare la scadenza di tali strumenti, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del “*bail-in*”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- (i) innanzitutto dovranno essere ridotti gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common Equity Tier 1*);
- (ii) se quanto sopra previsto non fosse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- (iii) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);
- (iv) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza;

(v) infine, ove le misure sopra descritte non fossero sufficienti, dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale o l'importo delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*).

Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni contrattuali senior (compresi i depositi ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese) e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente. Inoltre si segnala che dal 1 gennaio 2019, tutti i depositi che eccedono l'importo di € 100.000, non detenuti da persone fisiche o piccole medie imprese, saranno preferiti rispetto alle obbligazioni contrattuali senior (si veda la Sezione IV, Capitolo 2, Paragrafo 2.5 Status dei Titoli e Ranking).

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come "*passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto*", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99 e le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni.

Inoltre, con particolare riferimento alle Obbligazioni Subordinate, se la banca è in dissesto o a rischio di dissesto (come definito dall'art. 17, comma 2, del citato Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015), gli strumenti di capitale di classe 1 e classe 2 sono soggetti a riduzione, anche integrale, con conseguente perdita totale del capitale investito o conversione in azioni, secondo l'ordine gerarchico sopra indicato, anche indipendentemente dall'adozione di una o più misure di risoluzione, tra cui il "bail-in" sopra descritto. In particolare, le Autorità dispongono la riduzione o conversione di tali strumenti di capitale quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto della Banca e non siano prospettabili misure alternative (tra cui, l'intervento di soggetti privati o l'amministrazione straordinaria) che permettano di superare tale situazione in tempi adeguati.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici ad una o più società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per gli Obbligazionisti.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del "bail-in", l'Autorità potrà escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del "bail-in" (art. 49 comma 2 del Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015), in particolare allorché:

- (i) non è possibile sottoporre a "bail-in" tale passività entro un tempo ragionevole;
- (ii) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati;
- (iii) l'applicazione dello strumento del "bail-in" a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal "bail-in".

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal "bail-in" di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a "bail-in" mediante la loro riduzione o conversione in capitale. In tale scenario, la salvaguardia prevista dall'articolo 75 della Direttiva BRRD non potrebbe assicurare alcuna protezione dato che tale norma è volta esclusivamente a fornire una compensazione per le perdite subite dai creditori limitatamente alla parte che eccede le perdite che avrebbero subito nel contesto di una liquidazione attivata con procedura ordinaria di insolvenza.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e alla condizione che vi sia un contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente calcolate al momento dell'azione di risoluzione e ciò sia subordinato all'approvazione finale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato a livello europeo.

La documentazione relativa a ciascun Prestito Obbligazionario sarà a disposizione sul sito *web* dell'Emittente www.unicreditgroup.eu, presso la Sede Sociale dell'Emittente, in Roma, Via A. Specchi, 16 e presso la Direzione Generale, in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A.

Non sono previsti diritti di prelazione in relazione alla natura delle Obbligazioni.

- ***nel Paragrafo 2.14 “Regime Fiscale” il sotto paragrafo “Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio” è sostituito come segue:***

Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio

Ai sensi della Direttiva del Consiglio 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio (Direttiva Europea sul Risparmio), ciascuno Stato Membro deve fornire alle autorità fiscali di un altro Stato Membro, informazioni relative al pagamento di interessi (o proventi assimilabili) da parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio, a persone fisiche residenti in tale altro Stato Membro o a taluni limitati tipi di soggetti costituiti in tale altro Stato Membro.

L'Austria, per un periodo transitorio (a meno che, nel corso di questo periodo, tale Stato non decida diversamente), dovrà invece adottare un sistema che prevede l'applicazione di una ritenuta su queste tipologie di pagamenti.

La durata del suddetto periodo transitorio dipende dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni con alcuni altri Paesi. Alcuni Paesi e territori non aderenti all'UE, inclusa la Svizzera, hanno adottato regimi analoghi a quelli descritti (un sistema basato sulle ritenute per quanto concerne la Svizzera).

Il 10 novembre 2015 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato una propria Direttiva che abroga la Direttiva sul Risparmio dal 1 Gennaio 2017 per l'Autria e per gli altri Stati membri a partire dal 1° gennaio 2016. Le modifiche ampliaranno l'ambito dei pagamenti contemplati dalla Direttiva, includendovi in particolare ulteriori tipologie di redditi dovuti sui titoli. La Direttiva amplierà anche le ipotesi in cui devono essere segnalati i pagamenti che vanno indirettamente a beneficio di una persona fisica residente in uno Stato membro. Questa disciplina si applicherà ai pagamenti fatti, o comunque riferiti, a persone, entità o strutture negoziali (compresi i trust) al verificarsi di certe condizioni, e potrebbero in alcuni casi riguardare persone, entità o strutture negoziali situate o effettivamente amministrare al di fuori della UE.

L'Italia ha dato attuazione alla Direttiva del Consiglio 2003/48/EC con il Decreto Legislativo 18 aprile 2005, n. 84 (Decreto n. 84). Ai sensi del Decreto n. 84, sulla base di alcuni importanti elementi da tenere in considerazione, nel caso di interessi pagati a persone fisiche che sino beneficiari effettivi degli interessi pagati e che siano residenti ai fini fiscali in un altro Stato Membro, gli agenti pagatori qualificati ai sensi della Direttiva e residenti in Italia non applicano alcuna ritenuta alla fonte sugli interessi corrisposti a persone fisiche residenti in un altro Stato Membro dell'Unione Europea. Tuttavia, i suddetti agenti pagatori sono incaricati di fornire specifiche informazioni, alle autorità fiscali italiane, in merito ai pagamenti effettuati nonché ai beneficiari effettivi degli stessi. Le autorità fiscali italiane, a loro volta, trasmetteranno le relative informazioni alle competenti autorità fiscali dello Stato Membro in cui risiede il beneficiario. Il 10 novembre 2015 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato una propria Direttiva che abroga la Direttiva sul Risparmio al fine di evitare delle sovrapposizioni tra la Direttiva sul Risparmio e lo scambio automatico delle informazioni che dovrà essere implementato con la Direttiva del Consiglio Europeo 2011/16/UE sulla Cooperazione Amministrativa ai fini tributari.

- ***nel Paragrafo 5.5 “Rating” le informazioni riferite all'agenzia di rating “Standard & Poor's” sono aggiornate come di seguito descritto:***

- ***il relativo sottoparagrafo si intende sostituito dal seguente***

Standard & Poor's (S&P's)

In data 2 dicembre 2015 l'Agenzia di rating Standard & Poor's ("S&P's") ha confermato i *rating* di UniCredit S.p.A. a 'BBB-' a lungo termine e ad 'A3' a breve termine; l'*outlook* rimane stabile.

Ciò si basa sulla revisione di S&P's relativamente al supporto governativo e alla *Additional Loss-Absorbing Capacity* ("ALAC"), dovuta alla prevista completa implementazione della Direttiva Europea in materia di Risanamento e Risoluzione delle crisi bancarie ("BRRD") a partire dal 1 gennaio 2016.

Il testo integrale del comunicato stampa di S&P's è disponibile sul sito *web* dell'agenzia di *rating* www.standardandpoors.com.

- *nella corrispondente sezione della tabella riassuntiva dei rating, la colonna intitolata "Data Ultimo Aggiornamento" è aggiornata come segue*

AGENZIE DI RATING	DEBITO A BREVE TERMINE	DEBITO A LUNGO TERMINE	OUTLOOK	DEBITO SUBORDINATO TIER II	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
Standard & Poor's*	A-3 ⁽⁷⁾	BBB- ⁽⁸⁾	stable ^(c)	BB ⁽⁹⁾	2 dicembre 2015

- *il paragrafo 5.6 "Documenti a disposizione del pubblico" è sostituito come segue:*

“5.6 Documenti a disposizione del pubblico

Il Prospetto di Base ed il Documento di Registrazione con i rispettivi Supplementi, unitamente alle Condizioni Definitive e all'ulteriore documentazione relativa all'Offerta e/o Quotazione, sono consultabili sul sito *web* dell'Emittente www.unicreditgroup.eu. Una copia cartacea della suddetta documentazione, verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta presso la Sede Sociale o la Direzione Generale dell'Emittente, nonché presso gli eventuali ulteriori indirizzi indicati nelle Condizioni Definitive.

Per ulteriori informazioni circa i documenti a disposizione del pubblico ed i documenti inclusi mediante riferimento, si vedano i Capitoli 11 e 14 del Documento di Registrazione.

Si invitano i potenziali investitori a leggere la documentazione a disposizione del pubblico e quella inclusa mediante riferimento nel Documento di Registrazione e nel Prospetto di Base, come supplementati, al fine di ottenere maggiori informazioni in merito alle condizioni economico-finanziarie e all'attività del Gruppo UniCredit.”

La Sezione VII intitolata “Glossario” è modificata come segue:

<i>[omissis]</i>	
Decreti BRRD	Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 che recepiscono nel nostro ordinamento la Direttiva BRRD, come di volta in volta modificati.
<i>[omissis]</i>	
Direttiva BRRD	La Direttiva 2014/59/UE del Parlamento e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. <i>Banking Resolution and Recovery Directive</i>), come di volta in volta modificata.
<i>[omissis]</i>	

Nell'Appendice I intitolata "Modello delle Condizioni Definitive" la copertina viene sostituita come segue:

APPENDICE I: MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

Di seguito si riporta il modello delle Condizioni Definitive da utilizzarsi con riferimento a ciascuna Singola Offerta e/o Singola Quotazione di Obbligazioni ai sensi del Programma.

“[LOGO RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO]



UNICREDIT S.p.A.

Società per azioni – Sede Sociale in Roma, Via Alessandro Specchi 16
Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A;
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale
e partita IVA n. 00348170101; iscritta all'Albo delle Banche
Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit,
Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1
Capitale sociale euro [●] interamente versato
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
ed al Fondo Nazionale di Garanzia

CONDIZIONI DEFINITIVE

RELATIVE [ALL'OFFERTA] [E] [ALLA QUOTAZIONE] DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “[INDICARE DENOMINAZIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO]” SERIE [●] – ISIN [●] AI SENSI DEL “PROSPETTO DI BASE 2015-2016 RELATIVO AL PROGRAMMA DI OFFERTA E/O QUOTAZIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DI UNICREDIT S.P.A. CON POSSIBILITÀ DI SUBORDINAZIONE *TIER II*, RIMBORSO ANTICIPATO E/O AMMORTAMENTO, DENOMINATI OBBLIGAZIONI *ZERO COUPON*, OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO, OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO CRESCENTE, OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO DECRESCENTE, OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO CON ANDAMENTO VARIABILE, OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON POSSIBILITÀ DI *CAP* E/O *FLOOR*, OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO CON POSSIBILITÀ DI *CAP* E/O *FLOOR*, OBBLIGAZIONI CON CEDOLE LEGATE ALLA VARIAZIONE DELL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO CON POSSIBILITÀ DI *CAP* E/O *FLOOR*” (IL **PROGRAMMA**), DEPOSITATO PRESSO LA CONSOB IN DATA 13 APRILE 2015, A SEGUITO DI APPROVAZIONE COMUNICATA CON NOTA N. 0027259/15 DEL 9 APRILE 2015 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL PRIMO SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE DEPOSITATO PRESSO LA CONSOB IN DATA 10 LUGLIO 2015 A SEGUITO DI APPROVAZIONE COMUNICATA CON NOTA N. 0055142/15 DEL 9 LUGLIO 2015 E DAL SECONDO SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE DEPOSITATO PRESSO LA CONSOB IN DATA 29 GENNAIO 2016 A SEGUITO DI APPROVAZIONE COMUNICATA CON NOTA N. 0007923/16 DEL 29 GENNAIO 2016 (IL **PROSPETTO DI BASE**).

LA NOTA DI SINTESI RELATIVA [ALL'OFFERTA] [E] [ALLA QUOTAZIONE] È ALLEGATA ALLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE.

LE CONDIZIONI DEFINITIVE SONO STATE DEPOSITATE PRESSO LA CONSOB IN DATA [●]

Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relative [all'Offerta] [e] [alla Quotazione] delle obbligazioni di seguito descritte (le **Obbligazioni** o i **Titoli**). Esso è stato predisposto ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4 della Direttiva Prospetti e deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base (inclusivo dei documenti incorporati mediante riferimento, tra cui il Documento di Registrazione depositato presso CONSOB in data 10 luglio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0055142/15 del 9 luglio 2015, come aggiornato e modificato dal supplemento depositato presso la CONSOB in data 29 gennaio 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0007923/16 del 29 gennaio 2016 (il **Primo Supplemento al Documento di Registrazione**) [indicare eventuali altri supplementi] (il **Documento di Registrazione**), nonché alla Nota di Sintesi specifica.

Le informazioni complete sull'Emittente e [sull'Offerta] [e] [sulla Quotazione] possono essere ottenute sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base (ivi incluso il Documento di Registrazione), delle presenti Condizioni Definitive, nonché della Nota di Sintesi specifica.

Il Prospetto di Base e il Documento di Registrazione con i rispettivi Supplementi, i documenti ivi incorporati mediante riferimento, le presenti Condizioni Definitive con la Nota di Sintesi ad esse allegata, nonché i Termini e Condizioni di cui alla Sezione VI, Capitolo 2 del Prospetto di Base, sono consultabili sul sito *web* dell'Emittente www.unicreditgroup.eu [e, ove applicabile, sul sito del Responsabile del Collocamento e/o degli intermediari incaricati del collocamento]. L'Emittente, l'offerente e gli intermediari incaricati del collocamento o i soggetti che operano per conto di questi ultimi consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia dei suddetti documenti in forma stampata. [*indicare altre modalità e luoghi di messa a disposizione*]

[Le Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive costituiscono titoli subordinati di classe 2 dell'Emittente in base alle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2) del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR) – come integrato dalle successive norme tecniche di regolamentazione tra cui il Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione europea del 7 gennaio 2014 – e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, tutti come di volta in volta modificati.

L'investimento nelle Obbligazioni Subordinate comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove, nel corso della vita delle Obbligazioni, la Banca venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto. In particolare, nel caso in cui la Banca sia in dissesto o a rischio di dissesto (come definito dall'art. 17, comma 2, del d. lgs. n. 180 del 16 novembre 2015), l'investitore è esposto al rischio di riduzione, anche integrale, con perdita totale del capitale investito, o di conversione in azioni, anche indipendentemente dall'avvio di una procedura di risoluzione (tra cui il *bail-in*). Inoltre, nel caso di applicazione del *bail-in*, le obbligazioni subordinate sono ridotte o convertite in azioni prima delle obbligazioni non subordinate. Esse, pertanto, presentano una maggiore rischiosità rispetto alle obbligazioni non subordinate. Per una maggiore informativa si rinvia in proposito alla Sezione IV (come supplementata) - paragrafi 2.3 “Rischio connesso all'utilizzo del “*bail-in*” e 2.11 “Rischio connesso all'utilizzo del *bail in ed alla riduzione o conversione in azioni delle obbligazioni subordinate*”.

In aggiunta a quanto sopra, si segnala che, in caso di sottoposizione dell'Emittente a procedure concorsuali, c'è il rischio che la massa fallimentare soddisfi soltanto i crediti che debbono essere rimborsati con precedenza rispetto alle obbligazioni subordinate. Pertanto l'investitore è esposto al rischio di perdita, anche totale, del capitale investito. Per una maggiore informativa si rinvia in proposito alla Sezione IV (come supplementata) paragrafo 2.12 “Rischio connesso alla subordinazione dei Titoli”.

[Le Obbligazioni [offerte] [e] [quotate] sono caratterizzate da una rischiosità elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore può essere ostacolato - sia al momento della sottoscrizione sia successivamente – dalla complessità della configurazione di indicizzazione di tali strumenti.]

[Le Obbligazioni con cedole legate alla variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo sono caratterizzate da una specifica rischiosità connessa all'aleatorietà del rendimento, che necessita di un adeguato apprezzamento da parte dell'investitore.]

[È necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che esse comportano sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive, sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della comunicazione Consob n.0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail. [Si consideri che, in generale, l'investimento in Obbligazioni Subordinate, in quanto titoli di particolare rischiosità, non è adatto alla generalità degli investitori.] Prima di effettuare qualsiasi operazione avente ad oggetto le Obbligazioni, l'intermediario dovrà verificarne l'appropriatezza sulla base della conoscenza ed esperienza dell'investitore per la tipologia di investimento propria delle Obbligazioni oggetto del Programma. Nella prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l'intermediario dovrà altresì valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore avuto riguardo – in aggiunta alla valutazione dei profili di conoscenza ed esperienza di cui sopra – anche alla sua situazione finanziaria ed agli obiettivi dell'investimento.]

[Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. LOL-001974 del 16 aprile 2014, ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione, presso il mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), degli strumenti finanziari [emessi nell'ambito del Programma].

[La quotazione ufficiale dei Titoli sul mercato MOT è subordinata al rilascio del provvedimento di ammissione da parte di Borsa Italiana S.p.A. La quotazione ufficiale nonché la data di inizio delle negoziazioni sarà comunicata con un avviso pubblicato sul sito *web* dell'Emittente www.unicreditgroup.eu [e del Responsabile del Collocamento] [*indicare eventuali altri siti web*]]. [La quotazione ufficiale dei Titoli sul mercato MOT è stata deliberata mediante il provvedimento n. [●] del [●] contenente il giudizio di conformità con il Programma.] [La data di inizio delle negoziazioni è [●]]]

L'adempimento della pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Gli investitori che intendono investire nelle Obbligazioni dovranno prendere atto dei potenziali rischi correlati alle operazioni che li interessano e dovranno decidere di procedere con l'investimento solo dopo aver considerato attentamente, avvalendosi altresì dell'assistenza dei loro consulenti finanziari, legali, fiscali e di altro genere, l'idoneità dell'investimento nelle Obbligazioni alla luce delle loro particolari condizioni (inclusa, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la propria situazione finanziaria e gli obiettivi dell'investimento).

[Le presenti Condizioni Definitive, congiuntamente ai Termini e Condizioni [di cui alla Sezione VI, Capitolo 2, del Prospetto di Base [così come successivamente modificato e supplementato,] disponibili sul sito *web* dell'Emittente www.unicreditgroup.eu e, ove applicabile, sul sito degli intermediari incaricati del collocamento,] [*altro*] costituiscono i Termini e Condizioni dei Titoli in oggetto.]

I riferimenti normativi contenuti nelle presenti Condizioni Definitive devono ritenersi relativi ai riferimenti normativi così come di volta in volta modificati ovvero sostituiti dalla normativa di volta in volta vigente.

I termini di seguito utilizzati e non direttamente definiti hanno lo stesso significato attribuito loro nel Prospetto di Base.”